

1.

Reg. CE 5 novembre 2002, n. 2195. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (G.U.U.E. n. L 340 del 16 dicembre 2002).

1. 1. È istituito un sistema di classificazione unico applicabile agli appalti pubblici «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (Common Procurement Vocabulary - CPV).

2. Il testo del CPV figura nell'allegato I.

3. Le tavole di corrispondenza, indicative, tra il CPV e le nomenclature «Classificazione dei prodotti associati alle attività nella Comunità economica europea» (CPA), «Classificazione centrale dei prodotti» (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, «Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea» (NACE Rev. 1) e «Nomenclatura combinata» (NC) figurano rispettivamente negli allegati II, III, IV e V.

2. ⁽¹⁾ 1. La Commissione adotta le misure necessarie alla revisione del CPV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009.

3. ⁽¹⁾ 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/

CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009.

4. 1. Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI PUBBLICI (CPV)

Struttura del sistema di classificazione

1. Il CPV comprende un vocabolario principale e un vocabolario supplementare.

2. Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a nove cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.

Il codice numerico ha otto cifre ed è suddiviso in:

- divisioni, identificate dalle due prime cifre del codice;
- gruppi, identificati dalle tre prime cifre del codice;
- classi, identificate dalle quattro prime cifre del codice;
- categorie, identificate dalle prime cinque cifre del codice.

Ciascuna delle tre ultime cifre fornisce un grado di precisione supplementare all'interno di ogni categoria.

3. Il vocabolario supplementare può essere utilizzato per completare la descrizione dell'oggetto degli appalti. Esso è costituito da un codice alfanumerico, al quale corrisponde una denominazione che consente di fornire ulteriori dettagli sulla natura o la destinazione specifiche del bene da acquistare.

Il codice alfanumerico comprende:
– un primo livello costituito da una lettera corrispondente ad una sezione;

– un secondo livello costituito da quattro cifre, le cui prime tre formano una suddivisione e le ultime tre cifre sono di controllo.